

**ORIGINALE**

COMUNE DI LOMBARDORE

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26**OGGETTO:****APPROVAZIONE TARIFFE TARI DETERMINATE SULLA BASE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 SECONDO ARERA (DELIBERA 31.10.2019 N. 443/2019/R/RIF).**

L'anno **duemilaventi**, addì **trenta**, del mese di **settembre** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BARBETTA ROCCO	Presidente	X	
FRANZOSO MARA	Consigliere	X	
NEPOTE SILVIA	Consigliere	X	
RUSSO RACHELE MARIA	Consigliere	X	
CONDITO ALESSANDRO	Consigliere	X	
PUGLIESE CRISTIAN	Consigliere	X	
D'AGOSTINO GIUSEPPE	Consigliere	X	
FRANCISCA ALBERTO	Consigliere	X	
BILI DIEGO MARIA	Consigliere	X	
PAPAGNI MATTEO MAURO ANTONIO	Consigliere	X	
DEIRO MICHELE	Consigliere	X	
Totale		11	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **D.SSA PALAZZO MARIATERESA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BARBETTA ROCCO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI DETERMINATE SULLA BASE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 SECONDO ARERA (DELIBERA 31.10.2019 N. 443/2019/R/RIF).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

Dato Atto a seguito della conversione con modifiche del D.L. 34/2020 (cd. «Decreto Rilancio») in Legge 17 luglio 2020, n. 77, il termine di approvazione dei bilanci comunali e, di conseguenza, delle aliquote e delle tariffe delle entrate locali e dei relativi regolamenti è stato differito al 30 settembre 2020;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”*;

Visto, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Vista la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”*;

Considerato che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Richiamata la propria deliberazione n. 25 in data odierna relativa alla presa d'atto Piano Finanziario TARI anno 2020 validato dal Consorzio di Bacino 16 e da cui emerge un costo complessivo per l'anno 2020 pari a 286.394,00 euro;

Richiamata la pec Prot. N. 2858 in data 22.09.2020 del Consorzio di Bacino 16 acclarata al Protocollo n. 3662 in data 23.09.2020 con la quale vengono comunicati i costi effettivi del servizio 2020 e le modalità di fatturazione da parte della Società SETA S.p.A;

Rilevato:

- che dal PEF il costo del servizio per l'anno 2020 ammonta a €. 234.752,00 oltre IVA 10%;
- che il costo totale che effettivamente sarà fatturato da SETA S.p.A. per l'anno 2020, ammonta ad €.212.099,00 oltre IVA 10%;

Ritenuto opportuno nella determinazione delle tariffe relative all'anno 2020 utilizzare il risparmio derivante dalla fatturazione della SETA Spa per contenere gli aumenti tariffari causati dal diverso calcolo dei costi 2020 a seguito delle deliberazioni ARERA;

Evidenziato, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;*

Considerato che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, di dare supporto alle utenze non domestiche che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

Atteso che le agevolazioni adottate con deliberazione di cui sopra, avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

Ritenuto opportuno di conseguenza, concedere per il solo anno 2020, l'agevolazione in riferimento all'entità TARI dovuta dalle singole utenze non domestiche per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività e a seguito dell'emanazione di provvedimenti governativi per un periodo massimo di mesi 3 (tre) determinata nella seguente misura:

1. 100 % della parte variabile della tariffa
2. 25% della parte fissa della tariffa;

Verificato che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI;

DATO ATTO che alla copertura di tali agevolazioni si provvederà, come previsto dall'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 e dall'art. 25 del vigente regolamento TARI approvato con propria deliberazione n. 24 in data odierna, tramite risorse proprie di bilancio, per evitare che il costo venga ripartito sul Piano finanziario stesso costituendo un aggravio ulteriore ad altre categorie di contribuenti, e che si provvederà alla quantificazione a conclusione delle istruttorie/verifiche delle istanze presentate e con successiva variazione di bilancio si provvederà alla relativa copertura con fondi propri di bilancio (economia quota capitale mutui a seguito rinegoziazione 2020 con Cassa DD.PP.);

Dato atto, inoltre, che il diritto all'agevolazione sarà subordinato alla presentazione di apposita autocertificazione su modelli predisposti dall'Ufficio Tributi;

Considerato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Considerato che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Atteso che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Vista la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

Considerato che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

Vista e richiamata la propria deliberazione n. 25 in data odierna ad oggetto "Preso atto del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal Consorzio di Bacino 16";

Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nel dispositivo della presente deliberazione;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

Visto altresì il parere formulato dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Assunti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – TUEL, come modificato dall'art. 3, comma 2, lett. b) del D.L. 174 del 10.10.2012;

Con voti espressi in forma palese:

Consiglieri presenti	n. 11
Consiglieri astenuti	n. 3 (Bili D., Papagni M., Deiro M.)
Consiglieri votanti	n. 8
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. /

DELIBERA

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020 di seguito riportate;
- 3) Di stabilire le seguenti scadenze per la riscossione della TARI anno 2020: 9 novembre 2020 – 9 gennaio 2021 – 28 febbraio 2021;
- 4) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito del Comune;
- 5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

RIEPILOGO DELLE TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2020

TIPO TARIFFA		N.COMPONENTI	Q. FISSA	Q. VARIABILE
Domestica Residenti	TARIFFA (Domestica)	1	0,93871	76,46670
Domestica Residenti	TARIFFA (Domestica)	2	1,09516	138,36831
Domestica Residenti	TARIFFA (Domestica)	3	1,20691	152,93339
Domestica Residenti	TARIFFA (Domestica)	4	1,29631	196,62865
Domestica Residenti	TARIFFA (Domestica)	5	1,38571	218,47628
Domestica Residenti	TARIFFA (Domestica)	6 e oltre	1,45276	254,88899

ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2020

CATEGORIA	TIPO TARIFFA	Q. FISSA	Q. VARIABILE
101 Musei,Biblioteche,Scuole,Ass.Luogh.Culto	TARIFFA (Non Domestica)	0,60412	0,51988
102 Campeggi,Distrib.Carbur.,Impianti Sport.	TARIFFA (Non Domestica)	0,79365	0,68203
103 Stabilimenti Balneari	TARIFFA (Non Domestica)	0,45013	0,38496
104 Esposizioni, Autosaloni	TARIFFA (Non Domestica)	0,35537	0,30945
105 Alberghi con Ristorante	TARIFFA (Non Domestica)	1,26747	1,08803
106 Alberghi senza Ristorante	TARIFFA (Non Domestica)	0,94764	0,81076
107 Case di cura e riposo	TARIFFA (Non Domestica)	1,12532	0,96796
108 Uffici, Agenzie, Studi Professionali	TARIFFA (Non Domestica)	1,18455	1,01623
109 Banche ed Istituti di Credito	TARIFFA (Non Domestica)	0,65150	0,55701
110 Negozi Abbigl.,Calzature,Librerie,Ferram	TARIFFA (Non Domestica)	1,03056	0,88008
111 Edicola,Farmacia,Tabaccaio, Plurilicenza	TARIFFA (Non Domestica)	1,26747	1,08926
112 Attività Artigian.,Falegn,Idraul,Fabbro	TARIFFA (Non Domestica)	0,85288	0,73030
113 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	TARIFFA (Non Domestica)	1,08979	0,93454
114 Attività Industr.con Capannon.Produzione	TARIFFA (Non Domestica)	1,07794	0,92835
115 Attiv.Artigian. Produzione Beni Specifici	TARIFFA (Non Domestica)	1,29116	1,10412
116 Ristoranti,Trattorie,Osterie,Pizzer.,Pub	TARIFFA (Non Domestica)	5,73322	4,91035
117 Bar, Caff�, Pasticceria	TARIFFA (Non Domestica)	4,31176	3,69112
118 Superm,PanePasta,Maceller,Salum.Formaggi	TARIFFA (Non Domestica)	2,08481	1,78615
119 Plurilicenze Alimentari e/o Miste	TARIFFA (Non Domestica)	1,82421	1,55839
120 Ortofrutta,Pescherie,FioriPiant,PizzTagl	TARIFFA (Non Domestica)	7,17837	6,15434
121 Discoteche, Night Club	TARIFFA (Non Domestica)	1,23193	1,05956

Successivamente, stante l'urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione, con voti espressi in forma palese:

Consiglieri presenti	n. 11
Consiglieri astenuti	n. 3 (Bili D., Papagni M., Deiro M.)
Consiglieri votanti	n. 8
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. /

DELIBERA ALTRESI'

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE
BARBETTA ROCCO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
FRANZOSO MARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA PALAZZO MARIATERESA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00)

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale è in corso di pubblicazione e cioè dal 07/10/2020 all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs. 267/2000.

Lombardore 07/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA PALAZZO MARIATERESA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERA È DIVENUTA ESECUTIVA IL 17/10/2020

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge, all' Albo Pretorio del Comune, non essendo intervenute denunce di vizi di legittimità nei successivi 10 gg. (art.134, c.3, D.Lgs. 267/2000)

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (art. 134, c.4, D.Lgs. 267/2000)

Lombardore, 19/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA PALAZZO MARIATERESA

Parere per la regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio Competente
RIVA MARIA LUISA

Parere per la regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RIVA MARIA LUISA

Visto ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni – C.C. n. 2/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA PALAZZO MARIATERESA
